

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO FORENSE DI ROMA**

Accreditato in data 1 aprile 2016 al n. 33 – Ministero della Giustizia  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Piazza Cavour – 1° piano – Ufficio Protocollo –  
00193 Roma

\*\*\*

**GESTORE INCARICATO: AVV. GABRIELE COLASANTI**  
**TEL. 06.90400398 -PEC: gabrielecolasanti@ordineavvocatiroma.org**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**PROCEDURA N. 1114/2023 – Dott. Marco GENNA**  
**RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE NOMINATO**  
**DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

\*\*\*

**Debitore:** [REDACTED] nata il [REDACTED] a Roma e residente a [REDACTED] in [REDACTED]  
[REDACTED] professione "[REDACTED] segnatamente [REDACTED] alle  
[REDACTED] qualifica di operaia, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica  
Bucciarelli, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Salaria n. 195 sc. 4 int. 3, Tel.  
06.8558103 – PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

**Gestore della crisi nominato dall'OCC Forense di Roma: Avv. Gabriele Colasanti,**  
C.F. CLSGRL88C04F839M, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A48508,  
con studio in Roma, Via m. Dalmonte n. 54-54A, Tel. 0690400398 – PEC:  
gabrielecolasanti@ordineavvocatiroma.org

Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma,  
il sottoscritto Avv. Gabriele Colasanti, C.F. CLSGRL88C04F839M, iscritto all'Ordine  
degli Avvocati di Roma (tessera n. A48508), con studio in Roma, Via m. Dalmonte n.  
54-54A, Tel. 0690400398 nella sua qualità di Gestore della Crisi del procedimento sopra  
individuato,

**PREMESSO CHE**

- In data 28/30 luglio 2023 la Sig.ra [REDACTED] depositava a codesto Ill.mo Tribunale la proposta di ristrutturazione dei propri debiti, in qualità di consumatore,

ai sensi degli artt. 67 e ss. del Decreto Legislativo n. 14/2019 (CCII), previa attestazione di fattibilità del relativo piano da parte del Gestore nominato Avv. Gabriele Colasanti.

- Nel proprio ricorso **[REDACTED]** chiedeva all'intestato Tribunale:

*“- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e disporre che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;*

*- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;*

*- in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Sig.ra **[REDACTED]***

*Con riserva, in ogni caso, di apportare le modifiche e/o integrazioni alla proposta e di ulteriore produzione documentale che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere”.*

- Il procedimento unitario come sopra incardinato veniva rubricato al n. 1114/20023 e assegnato al Giudice Dott. Marco Genna il quale, con decreto del 28 agosto 2023, comunicato dalla cancelleria con pec del 30 agosto 2023, ritenendo esistenti alcuni profili di inammissibilità assegnava alla ricorrente il termine di 15 giorni per apportare al piano e alla proposta le modifiche e le integrazioni necessarie e per produrre nuovi documenti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti necessari all'ulteriore corso del procedimento.
- Nel dettaglio, il Giudice ritiene che *“non sono state adeguatamente indicate origine e cause dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Erario, che*

*potrebbe essere riferibile all'esercizio dell'attività imprenditoriale quale socio unico della [REDACTED] S.r.l.s., società commerciale esercente attività di ristorazione che risulta ancora essere iscritta nel registro delle Imprese, con conseguente assoluta incertezza in ordine al requisito soggettivo di ammissibilità della domanda, la qualifica di consumatore come normativamente delineata dall'art. 2 comma 1 lettera e) CCIP"; "la durata del piano (dieci anni) appare eccessiva ed in contrasto con i principi costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 6 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo), che impongono il rispetto di una durata massima ragionevole anche per le procedure concorsuali. Peraltro, una durata così prolungata non appare rispettosa del dovuto bilanciamento degli interessi confliggenti del debitore e dei creditori, i quali già subiscono nella presente procedura, che ha sostanzialmente la natura di un "concordato coatto", una forte limitazione dei propri diritti"; "la tempistica del pagamento del credito prededucibile dell'OCC indicata nel ricorso (primi mesi del piano) appare in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 71 comma 4 CCIP"; "la mancata indicazione specifica nella proposta dei tempi di pagamento dei creditori e dell'entità delle rate mensili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 67 comma 1 CCIP";*

- La Sig.ra [REDACTED] come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ha presentato al Gestore della Crisi l'atto di integrazione della proposta già depositata in data 28/30 luglio 2023.

\*\*\*\*

Tanto premesso, il sottoscritto gestore ritiene che l'atto predisposto dall'istante Romina [REDACTED] e, per essa, dall'Avv. Federica Bucciarelli, non incida sulle considerazioni e sulle valutazioni svolte dallo scrivente gestore nella relazione particolareggiata già versata in atti.

Invero, la debitrice-istante appare aver ottemperato alle richieste dell'Ill.mo Giudice senza, però, apportare modifiche atte ad inficiare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti atteso che, peraltro, ha avuto cura di allegare un ulteriore atto sottoscritto dal

figlio Sig. [REDACTED] [REDACTED] il quale ha assunto un ulteriore e ben più preciso obbligo economico a sostegno del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla madre.

Sotto altro profilo il maggior importo di ciascuna delle rate, conseguente alla minore durata del piano, 5 anni in luogo della proposta iniziale articolata su 10 anni, appare sostenibile sulla scorta del prospetto riportato alla pag. 27 della relazione particolareggiata.

La natura consumeristica dei debiti erariali sembra compiutamente indicata nell'atto integrativo e trova conferma nell'estratto di ruolo trasmesso al gestore ed allegato alla relazione particolareggiata.

La rateazione nei confronti dell'Erario risponde ai dettami della c.d. "rottamazione quater" e, quindi, non appare consentire allo scrivente gestore ulteriori considerazioni circa le modalità della rateazione.

Alla luce di quanto innanzi, è possibile ritenere che siano state apportate le modifiche come da richiesta dell'On. G.D. e che siano stati forniti i chiarimenti richiesti.

Si conferma, pertanto, che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dalla ricorrente, sulla base della documentazione prodotta, appare, allo stato, completa, sostenibile, certa e più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Roma, 13 settembre 2023

Con osservanza

Il gestore della crisi  
Avv. Gabriele Colasanti  
(firmato digitalmente)

